

CODICE INTERVENTO: **M11 (PSR 2014-2022)**

NOME INTERVENTO: "Agricoltura biologica"

Aggornate al 06/11/2025

Quesito 1: Termini per la presentazione della notifica biologica in caso di subentro.

Risposta 1:

A partire dal 2024, con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 148 del 30/10/2023 le disposizioni in materia di subentro nella conduzione di aziende agricole biologiche sono dettate dall'art. 17: "*Notifica di attività di produzione biologica e ingresso nel sistema di controllo*" e nell'allegato IV – Sezione C dello stesso decreto come riportato di seguito:

SEZIONE C - CASI SPECIALI DI NOTIFICA

A. Trasferimento di superfici agricole condotte con metodo biologico

1. Al fine di mantenere la continuità della certificazione delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, oggetto di cessione da parte di un operatore (cedente) ad altro operatore (cessionario), affinché si perfezioni la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, quale atto propedeutico alla presentazione della notifica, la data di rilascio della notifica dell'operatore cessionario deve avvenire non oltre novanta giorni dal momento della avvenuta variazione di conduzione.

2. L'operatore cedente notifica il «recesso» qualora l'intera azienda receda dal sistema di controllo, o presenta la notifica di variazione, qualora la cessione interessi solo parte dell'azienda.

3. In considerazione della tempistica necessaria per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale ai fini della notifica dell'operatore cessionario, la Regione, sulla base di specifica attestazione rilasciata dall'organismo di controllo del medesimo operatore cessionario, considera la continuità nella conduzione con metodo biologico per i fini istruttori nelle proprie attività di competenza, nel rispetto del termine di novanta giorni di cui al punto 1...(omissis)...

Pertanto tutti i beneficiari in corso di impegno a valere sulla misura 11 (PSR 2014-2022) e SRA29 (CSR 2023-2024) sono soggetti a tale disposizione in caso di subentro.

A ulteriore chiarimento, il Ministero, in risposta ad alcuni quesiti in tema posti dagli O.d.C., è intervenuto con la circolare MASAF prot. n. 0176558 del 17/04/2025, della quale viene di seguito riportato l'estratto.

1. Decreto Legislativo 148/2023, Allegato IV (Articolo 17) - Sezione C - Casi speciali di notifica - A.

Trasferimento di superfici agricole condotte con metodo biologico:

i. Comma 1: "Al fine di mantenere la continuità della certificazione delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, oggetto di cessione da parte di un operatore (cedente) ad altro operatore (cessionario), affinché si perfezioni la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, quale atto propedeutico alla presentazione della notifica, la data di rilascio della notifica dell'operatore cessionario deve avvenire non oltre novanta giorni dal momento della avvenuta variazione di conduzione."

Quesito: *se l'Operatore (cessionario) notifica i terreni oltre i 90 giorni dall'inizio di conduzione (indicata in fascicolo): si chiede se i terreni non avranno continuità di certificazione e pertanto ripartiranno in conversione (dalla data di Notifica).*

Risposta: il termine di 90 giorni riservato ai “Casi speciali di notifica”, rispetto ai 30 giorni previsti per le procedure ordinarie, è stato individuato come sufficientemente adeguato alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale. Pertanto, il richiamato termine di 90 giorni deve intendersi come perentorio oltre il quale si determina l’interruzione della continuità del sistema di controllo.

ii. Comma 3: “In considerazione della tempistica necessaria per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale ai fini della notifica dell’operatore cessionario, la Regione, sulla base di specifica attestazione rilasciata dall’organismo di controllo del medesimo operatore cessionario, considera la continuità nella conduzione con metodo biologico per i fini istruttori nelle proprie attività di competenza, nel rispetto del termine di novanta giorni di cui al punto 1.”

Quesito: se l’Operatore (cessionario) notifica i terreni oltre i 90 giorni dall’inizio di conduzione (indicata in fascicolo), considerato che il comma specifica che l’attestazione deve essere rilasciata “nel rispetto del termine di novanta giorni di cui al punto 1.”: si chiede se i terreni non avranno continuità di certificazione e pertanto ripartiranno in conversione (dalla data di Notifica) e non potrà essere rilasciata la suddetta attestazione. In conclusione, sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo 148/2023, si chiede se per i terreni notificati oltre i 90 giorni dall’inizio di conduzione non potrà essere riconosciuta la continuità della certificazione in nessun caso e non emessa attestazione.

Risposta: l’eventuale rilascio di specifica attestazione da parte dell’organismo di controllo sulla continuità nella conduzione con metodo biologico può essere utile alla regione competente per propri e particolari fini istruttori. Si ribadisce che i terreni notificati oltre il richiamato termine perentorio di 90 giorni determina l’interruzione della continuità del sistema di controllo.

In conclusione si ribadisce che il termine dei 90 giorni è perentorio; oltre tale termine non può essere attestata la continuità con la conseguente applicazione delle sanzioni (riduzioni esclusioni) previste dalla normativa regionale (IC346 per la misura 11 e CA26 per la SRA29).